



Provvedimento adottato in aggiunta agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai sensi dell'art.3, ultimo comma, del Regolamento interno.

REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **2436** del 30/12/2019 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: A09/DEL/2019/00036

OGGETTO: Piano Regionale per la Qualità dell'Aria. Presa d'atto del documento programmatico preliminare, del rapporto preliminare di orientamento comprensivo degli indirizzi per la consultazione preliminare.

L'anno 2019 addì 30 del mese di Dicembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	Assessore	Cosimo Borraccino
V.Presidente	Antonio Nunziante	Assessore	Loredana Capone
Assessore	Giovanni Giannini	Assessore	Raffaele Piemontese
Assessore	Sebastiano Leo	Assessore	Salvatore Ruggeri
Assessore	Alfonsino Pisicchio		
Assessore	Giovanni F. Stea		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa Pasqua Iacovazzo

Il Presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano, l'Assessore alla Qualità dell'ambiente, Giovanni Francesco Stea sulla scorta dell'istruttoria espletata dai funzionari PO Qualità dell'aria, ing. Francesco Longo e PO Pianificazione ing. Daniela Battista, dal Dirigente del Servizio Pianificazione Strategica Ambiente, Territorio e Industria del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio e confermata dal Direttore di quest'ultimo, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE

- il Parlamento Europeo e il Consiglio con la Direttiva 2008/50 CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per un'aria più pulita in Europa hanno come obiettivo quello di mantenere e possibilmente migliorare lo stato di qualità dell'aria per salvaguardare le popolazioni, la vegetazione e gli ecosistemi nel loro complesso;
- il Governo italiano con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, come modificato dal successivo decreto 250/2012, ha dato attuazione alla direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. La disciplina nazionale, costituita dal D.Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE, attribuisce alle regioni le competenze in materia di gestione della qualità dell'aria la stessa norma attribuisce alla Regione specifici compiti;
- la Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo del Consiglio del 14 dicembre 2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE ed abroga la direttiva 2001/81/CE (cosiddetta direttiva NEC – National Emission Ceilings), all'art. 1 recita *“Al fine di tendere al conseguimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e l'ambiente, la presente direttiva stabilisce gli impegni di riduzione delle emissioni per le emissioni atmosferiche antropogeniche degli Stati membri di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH₃), e particolato fine (PM_{2,5}) e impone l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la comunicazione in merito ai suddetti inquinanti e agli altri inquinanti indicati all'allegato I e ai loro effetti”*;
- la direttiva NEC - 2016/2284/UE - è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 che abroga la normativa precedente e assume come finalità generale il miglioramento della qualità dell'aria e la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente, mirando a fornire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155;
- la Regione Puglia, con DGR 15 maggio 2018, n. 774 avente ad oggetto *“Riedizione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) di cui al Dlgs 155/2010 e ss.mm.ii. Finalità generali ed obiettivi di Piano”* ha provveduto, tra l'altro, a dare avvio alla riedizione del Piano Regionale della Qualità dell'Aria (precedentemente adottato con DGR n. 328 dell'11/03/2008);
- la Regione Puglia, con Legge Regionale n. 52 del 30.11.2019, all'art. 31 *“Piano regionale per la qualità dell'aria”*, ha stabilito che *“Il Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA) è lo strumento con il quale la Regione Puglia persegue una strategia regionale integrata ai fini della tutela della qualità dell'aria nonché ai fini della riduzione delle emissioni dei gas climalteranti”*. Il medesimo articolo 31 della L.R. n. 52/2019 ha enucleato i contenuti del Piano Regionale per la Qualità dell'aria prevedendo che detto piano:
 - contenga l'individuazione e la classificazione delle zone e degli agglomerati di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) nonché la valutazione della qualità dell'aria ambiente nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle tecniche di misurazione stabiliti dal d.lgs. 155/2010 e s.m.e.i.;

- individua le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione e misurazione della qualità dell'aria ambiente e ne stabilisce le modalità di gestione;
- definisce le modalità di realizzazione, gestione e aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera;
- definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato della qualità dell'aria ambiente ed alle sorgenti di emissione;
- stabilisce obiettivi generali, indirizzi e direttive per l'individuazione e per l'attuazione delle azioni e delle misure per il risanamento, il miglioramento ovvero il mantenimento della qualità dell'aria ambiente, anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici, secondo quanto previsto dal d.lgs. 155/2010 e s.m.e i.;
- individua criteri, valori limite, condizioni e prescrizioni finalizzati a prevenire o a limitare le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività antropiche in conformità di quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 155/2010 e s.m.e i.;
- individua i criteri e le modalità per l'informazione al pubblico dei dati relativi alla qualità dell'aria ambiente nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale);
- definisce il quadro delle risorse attivabili in coerenza con gli stanziamenti di bilancio;
- assicura l'integrazione e il raccordo tra gli strumenti della programmazione regionale di settore. Al comma 2 dello stesso articolo è sancito che "alla approvazione del PRQA provvede la Giunta regionale con propria deliberazione, previo invio alla competente commissione consiliare.";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" nella Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" al Titolo I - Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione ambientale integrata (AIA) – all'art. 6, comma 2 lettera a) recita: "fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente,...";
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" prevede all'art. 9 "Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto" e all'art. 13 "Gestione della qualità dell'aria ambiente in relazione all'ozono".

CONSIDERATO CHE:

- La Regione Puglia, tra i propri principi statuari stabilisce che "Il territorio della regione Puglia è un bene da proteggere e da valorizzare in ciascuna delle sue componenti ambientale [...]" e "riconosce e garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità dell'ambiente" ;
- sulla scorta dei presupposti di diritto ed in particolar modo dell'aggiornamento normativo intervenuto con il citato l'art. 31 della Legge Regionale n. 52 del 30.11.2019, la Regione Puglia deve dotarsi del Piano per la Qualità dell'Aria ai fini del perseguimento di una strategia regionale integrata ai fini della tutela della qualità dell'aria nonché ai fini della riduzione delle emissioni dei gas climalteranti.

PRECISATO CHE:

- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" prevede all'art 9 c.1 *"Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori limite di cui all'allegato XI, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei criteri previsti all'appendice IV, adottano un piano che contenga almeno gli elementi previsti all'allegato XV e che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti. In caso di superamenti dopo i termini prescritti all'allegato XI il piano deve essere integrato con l'individuazione di misure atte a raggiungere i valori limite superati nel più breve tempo possibile. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, e' superato il valore obiettivo previsto per il PM2,5 all'allegato XIV, il piano contiene, ove individuabili, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguirne il raggiungimento."*
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" nella Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" al Titolo I - Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) – all'art. 6, comma 2 lettera a) recita: *"fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente,[...]"*;
- il Piano oggetto del presente deliberato è lo strumento di pianificazione in materia di qualità dell'aria normato dall'art. 31 del dispositivo regionale n. 52 del 30.11.2019 "Piano regionale per la qualità dell'aria" e tiene conto del rinnovato quadro normativo comunitario e nazionale;
- gli indirizzi attuativi disposti della DGR n. 774 del 15 maggio 2018, devono essere aggiornati alla luce della normativa regionale subentrata.

PRESO ATTO :

- di quanto riportato nell'allegato 1 "Documento programmatico preliminare" e nell'allegato 2 "Rapporto preliminare di orientamento" comprensivo del "Questionario per la consultazione preliminare" e dell' "Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territoriali e del pubblico interessato".

Il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera d) della L.r. n. 7/1997, propongono alla Giunta:

1. di fare propria e approvare la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente che qui si intende integralmente riportata;
2. di fare propri e approvare gli obiettivi generali per cui procedere alla redazione del Piano per la Qualità dell'Aria come esposti nella relazione dell'Assessore;
3. di dare atto che nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere q) e r) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorità procedente e l'autorità proponente per la VAS del PRQA sono le seguenti:
 - a. Autorità competente: Regione Puglia – Dipartimento mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio: Sezione Autorizzazioni Ambientali.

- b. Autorità procedente: Regione Puglia – Dipartimento mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio: Servizio Pianificazione Strategica Ambiente, Territorio e Industria.
4. di prendere atto e fare propri gli allegato 1 “Documento programmatico preliminare” e allegato 2 “Rapporto preliminare di orientamento” comprensivo del “Questionario per la consultazione preliminare” e dell’ “Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territoriali e del pubblico interessato” quali documenti previsti dall’articolo 9 comma 1 della L.R. n. 44/2012 e smi, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
 5. di precisare che l’ “Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territoriali e del pubblico interessato” individua l’insieme dei soggetti da coinvolgere nell’ambito della Conferenza Programmatica e che tale, al fine di garantire la più ampia partecipazione nell’ambito delle attività di aggiornamento del Piano, potrà essere integrato a cura del Direttore del Dipartimento;
 6. di disporre che il Servizio Pianificazione Strategica Ambiente, Territorio e Industria curi la formalizzazione dell’istanza di cui al comma 2 e le comunicazioni di cui al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. n. 44/2012;
 7. di dare atto che i contributi e le osservazioni, potranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, avvalendosi del questionario per la consultazione preliminare;
 8. di dare mandato al Direttore del Dipartimento di indire e presiedere la Conferenza Programmatica di Piano per la consultazione preliminare di cui al comma 3 dell’articolo 9 della L.r. 44/2012 e smi;
 9. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. compreso di allegato nonché sul Portale Regionale dell’ “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull'Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza del cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/01 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che dispesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO Qualità dell'Aria

Francesco Longo



Il Funzionario PO Pianificazione

Daniela Battista



Il Dirigente del Servizio Pianificazione Strategica Ambiente, Territorio e Industria

Caterina Dibitonto



Il Direttore ai sensi dell'art. 18 comma 1 DPGR 31.07.2015 n. 443 e sommi NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR

Il Direttore del Dipartimento

Barbara Valenzano



L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente

Giovanni Francesco Stea



Il Presidente della Giunta Regionale

Michele Emiliano



LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente

Vista la sottoscrizione posta in calce alla proposta di Deliberazione ;

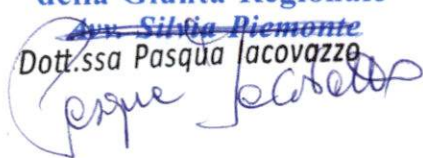
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di fare propria e approvare la relazione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente che qui si intende integralmente riportata;
2. di fare propri e approvare gli obiettivi generali per cui procedere alla redazione del Piano per la Qualità dell'Aria come esposti nella relazione dell'Assessore;
3. di dare atto che nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere q) e r) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorità procedente e l'autorità proponente per la VAS del PRQA sono le seguenti:
 - a. Autorità competente: Regione Puglia – Dipartimento mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio: Sezione Autorizzazioni Ambientali.
 - b. Autorità procedente: Regione Puglia – Dipartimento mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio: Servizio Pianificazione Strategica Ambiente, Territorio e Industria;
4. di prendere atto e fare propri gli allegato 1 "Documento programmatico preliminare" e allegato 2 "Rapporto preliminare di orientamento" comprensivo del "Questionario per la consultazione preliminare" e dell' "Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territoriali e del pubblico interessato" quali documenti previsti dall'articolo 9 comma 1 della L.R. n. 44/2012 e s.m.i, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
5. di precisare che l' "Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territoriali e del pubblico interessato" individua l'insieme dei soggetti da coinvolgere nell'ambito della Conferenza Programmatica e che tale, al fine di garantire la più ampia partecipazione nell'ambito delle attività di aggiornamento del Piano, potrà essere integrato a cura del Direttore del Dipartimento;
6. di disporre che il Servizio Pianificazione Strategica Ambiente, Territorio e Industria curi la formalizzazione dell'istanza di cui al comma 2 e le comunicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della L.r. n. 44/2012;
7. di dare atto che i contributi e le osservazioni, potranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, avvalendosi del questionario per la consultazione preliminare;
8. di dare mandato al Direttore del Dipartimento di indire e presiedere la Conferenza Programmatica di Piano per la consultazione preliminare di cui al comma 3 dell'articolo 9 della L.r. 44/2012 e s.m.i;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. compreso di allegato nonché sul Portale Regionale dell' "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
della Giunta Regionale

~~Avv. Silvia Piemonte~~
Dott.ssa Pasqua Iacovazzo

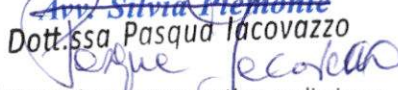


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
dott. MICHELE EMILIANO



Il Presente provvedimento è esecutivo
Il Segretario della Giunta

~~Avv. Silvia Piemonte~~
Dott.ssa Pasqua Iacovazzo



7

Codice CIFRA:AO09/DEL/2019/00036

Piano Regionale per la Qualità dell'Aria. Presa d'atto del documento programmatico preliminare, del rapporto preliminare di orientamento comprensivo degli indirizzi per la consultazione preliminare.